



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cpl Concordia Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Massa, Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso quest'ultimo avvocato in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

***contro***

Organismo Bacino 24 Sviluppo Rete Distribuzione Metano Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso Antonio Avino Murgia in Cagliari, via Ariosto n. 11; Comune di Villacidro in persona del Sindaco p.t., Comune di Arbus in persona del Sindaco p.t., Comune di Gonnosfanadiga in persona del Sindaco p.t., Comune di Guspini in persona del Sindaco p.t., Comune di Pabillonis in persona del

Sindaco p.t., Comune di Buggerru in persona del Sindaco p.t.,  
Comune di Fluminimaggiore in persona del Sindaco p.t.;

***nei confronti di***

Aimag Spa, Coseam Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Corrado  
Orienti, Alessandra Pradella, con domicilio eletto presso Enrico  
Salone in Cagliari, via Maddalena n. 40; Amsc Spa;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia:*

- della determinazione n. 448 del 12.10.2009 dell'ufficio tecnico di Villacidro (individuata anche come determinazione n. 20 del registro determinazioni del Bacino 24 e come determinazione n. 1353 del 13.10.2009 del registro generale determinazioni del comune di Villacidro) con la quale il R.U.P. e il responsabile del servizio lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica e patrimonio del comune di Villacidro hanno aggiudicato definitivamente la concessione di cui sopra all'a.t.i. composta dall'AIMAG e dalla COSEAM;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, e segnatamente:
- della deliberazione dell'assemblea dei sindaci dell'Organismo di bacino 24 n. 5 del 22.5.2008 (non pienamente conosciuta);
- del verbale di gara n. 1 del 22.4.2009;
- della determinazione n. 195 del 24.4.2009 del registro determinazioni ufficio tecnico di Villacidro (anche indicata come n. 18 di pari data del registro determinazioni Bacino 24 e n. 504 del

5.5.2009 del registro generale del comune di Villacidro) che ha approvato il suddetto verbale di gara n. 1;

- solo per quanto possa occorrere, della nota del RUP 14746 del 6.7.2009;

- del provvedimento, non conosciuto, che ha individuato i quotidiani su cui pubblicare il bando di gara;

nonché, come atti presupposti

- del bando di gara pubblicato il 5 giugno 2008 per la concessione di lavori di “costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano, esercita in via provvisoria con altro gas, per il territorio dei comuni di Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Villacidro e Arbus già asservita”;

- della determina a contrarre del R.U.P. n. 805 del 3 giugno 2008 (indicata anche come determinazione R. G. n. 09 del 30.5.008);

- della deliberazione della giunta del comune di Villacidro n. 85 del 20 maggio 2008 (non pienamente conosciuta) con la quale è stato approvato il progetto preliminare presentato dall'a.t.i. tra AIMAG, AMSC e COSEAM;

- della deliberazione n. 3 del 21.11.2007 dell'assemblea dei sindaci dell'Organismo di bacino n. 24 della Sardegna, con la quale sono stati approvati gli atti del gruppo di valutazione che ha esaminato le proposte per la scelta del promoter per la realizzazione e gestione delle reti di gas metano nel bacino n. 24 ed è stato individuato come promoter l'a.t.i. guidata dall'AIMAG;

- di tutti gli atti del gruppo di valutazione delle offerte e, segnatamente, del verbale n. 1 dell'11.7.2007, n. 2 del 7.9.2007, n. 3 del 25.9.2007, n. 4 del 3.10.2007, n. 5 del 12.10.2007, n. 6 del 16.10.2007, n. 7 del 18.10.2007, n. 8 del 23.10.2007, n. 9 del 6.11.2007, n. 10 dell'8.11.2007, della scheda di valutazione sintetica che riassume i giudizi espressi, allegata al verbale n. 10, e della relazione conclusiva dell'8.11.2007;
- per quanto occorrer possa, dell'atto del responsabile unico del procedimento, privo di data e di numero di protocollo, allegato al verbale del 3.10.2007, con il quale si è stabilito di non escludere dalla procedura l'a.t.i. guidata dalla società AIMAG;
- solo per quanto occorrer possa, della nota di comunicazione del R.U.P. n. 24749/2007 del 28.11.2007.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Organismo Bacino 24 Sviluppo Rete Distribuzione Metano Sardegna e di Aimag Spa e di Coseam Spa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l'avvocato Massa per la ricorrente, l'avvocato Rossi in sostituzione dell'avvocato Avino Murgia per l'Amministrazione e l'avvocato Orienti per la controinteressata.

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Esponde la ricorrente che, con ricorso n. R.G. 743/2008, aveva impugnato il bando di gara ex art. 155 del d.lgs. 163 del 2006 che era stato pubblicato dall'organismo di Bacino n. 24 il 5.06.2008.

La gara era basata sulla proposta presentata nell'ambito della procedura di project financing dall'A.T.I. AIMAG, AMSC e COSEAM che, con deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 3/2007, era stata dichiarata di pubblico interesse in esito alla prima fase della procedura stessa.

Con sentenza n. 1371/2008 questo TAR annullava la deliberazione n. 3/2007.

Il Consiglio di Stato riformava la citata sentenza (con sentenza n. 4346/2009).

Nel verbale n. 1 del 22.4.2009 la Commissione ha rilevato che solo l'A.T.I. composta da Fiamma 2000 s.p.a. e da Tecnogas spa aveva partecipato alla gara ex art. 155 d.lgs. 163/2009. Quest'ultima offerta veniva esclusa e la gara è stata dichiarata deserta.

Con determinazione dell'Ufficio tecnico di Villacidro n. 448 del 12.10.2009 il responsabile del servizio lavori pubblici aggiudicava definitivamente la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano all'ATI composta da AIMAG e COSEAM. Il provvedimento non menzionava AMSC.

I provvedimenti indicati in epigrafe venivano quindi impugnati da

CPL Concordia che deduceva articolate censure riconducibili alla violazione di legge ed all'eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituivano AIMAG e COSEAM s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 19 gennaio 2010 l'Organismo di Bacino 24 depositava memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2010 la domanda cautelare veniva rigettata.

In data 21 gennaio 2010 AIMAG e COSEAM depositavano ricorso incidentale ai fini dell'accertamento delle ragioni comprovanti la carenza di interesse della ricorrente CPL all'accoglimento del ricorso principale e, quindi, l'inammissibilità di quest'ultimo.

Il 24 gennaio 2011 l'Organismo di Bacino n. 24 depositava memoria difensiva.

In data 24 gennaio 2011 AIMAG e COSEAM depositavano memoria difensiva.

In data 9 marzo 2011 CPL Concordia depositava atto di motivi aggiunti per la declaratoria d'inefficacia del contratto avente ad oggetto la progettazione, la costruzione della rete di distribuzione del gas naturale e la relativa gestione del servizio nei Comuni appartenenti al Bacino n. 24, da un parte e L'AIMAG e la COSEAM dall'altra il 16 dicembre 2010.

In data 23 maggio 2011 l'Organismo di bacino 24 depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica dell'8 giugno 2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione sollevata sia dalla difesa di AIMAG e COSEAM sia dalla difesa dell'Organismo di Bacino n. 24 volta ad ottenere la pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il ricorso sarebbe, a dire delle rispettive difese, inammissibile poiché la ricorrente, pur potendolo fare (perché perfettamente a conoscenza della pubblicazione del bando tanto da averlo impugnato con ricorso del 16 settembre 2008) non ha preso parte alla gara di cui chiede l'annullamento.

L'eccezione è fondata.

La legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l'affidamento dei contratti pubblici, spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all'attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. In questa veste, il ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara può far valere tanto un interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato, quanto, in via alternativa (e normalmente subordinata) l'interesse "strumentale" alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione (Consiglio Stato a. plen., 07 aprile 2011, n. 4).

Il ricorso, nel caso che qui occupa il Collegio, è inammissibile poiché

CPL ha deciso di non prendere parte alla procedura che ha impugnato. Essa non vanta pertanto alcun interesse qualificato e differenziato alla impugnazione.

Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la stessa trarre dall'eventuale accoglimento di esso alcuna utilità ulteriore rispetto a quella ottenuta con la pronuncia di inammissibilità del ricorso principale.

Le spese, stante la peculiarità della controversia possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Maggio, Presidente FF

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore



**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)